



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Gregorio Caloprese" - 87029 SCALEA (CS)
TEL. / FAX : 0985 – 20988 - Via Fazio degli Uberti, 1
- www.icscalea.gov.it – E – mail : csic8ay00b@istruzione.it –PEC: csic8ay00b@pec.istruzione.it

cod. Meccanografico CSIC8AY00B - cod.fisc. 82000990786

Ai docenti dell'.I.C. di Scalea

Ai genitori degli alunni

Oggetto: **Giustificazioni assenze**

Al fine di uniformare in tutto l'istituto le modalità di giustificazione degli alunni assenti, anche alla luce dell'emergenza covid-19, si ricorda che:

- 1) In linea generale, l'obbligo della presentazione del certificato medico al rientro dello studente dopo un'assenza superiore ai cinque giorni **dovuta a stato di malattia** è stato previsto dal D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967, art. 42: "*L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia (elemento oggi non più richiesto per normativa privacy, n.d.r.) e l'idoneità alla frequenza*".

In attesa di una normativa regionale e/o di una modifica del Regolamento di Istituto da parte dei competenti OO.CC., in considerazione dello stato di emergenza e in via cautelativa, il certificato medico sarà richiesto dopo tre (3) giorni (e non cinque) di assenza per malattia con le precisazioni sotto riportate.

- 2) In merito a quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute N°30847 del 24 Settembre 2020, si forniscono i seguenti chiarimenti:

Qualsiasi informazione relativa al sospetto o alla effettiva insorgenza di infezione da Covid, nonché le relative certificazioni, **dovranno essere comunicate solo ed esclusivamente all'indirizzo mail dedicato: csic8ay00b@pec.istruzione.it**.

Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2:

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al Dipartimento di Prevenzione che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l'effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento a scuola. L'alunno/operatore scolastico

rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso in aula. Previo invio della documentazione all'indirizzo mail dedicato entro le ore 14,00 del giorno precedente.

Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2:

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato e, eventualmente, la ripetizione del test e, comunque, l'opportunità dell'ingresso a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato:

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, **sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena**. Eventuali contatti stretti del soggetto in quarantena (esempio compagni di classe dell'alunno già in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente con esso.

Al rientro necessita la certificazione del PLS/MMG.

Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro a scuola dopo assenza per malattia

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico / terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore risultati negativi, *“Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro a scuola”*. L'attestazione ve inviata all'indirizzo mail dedicato.

In caso di diagnosi di patologia diversa da SARS-CoV-2, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra di libera scelta o del Medico di medicina generale che valuterà l'esigenza di un tampone o meno. Al rientro, dovrà presentare il certificato medico di avvenuta guarigione o di assenza di malattie infettive/negativo al tampone e nulla osta alla riammissione a scuola.

2) Assenze dovute a motivi diversi dalla malattia:


Il Regolamento di Istituto così recita: “ASSENZE ALUNNI

*Le assenze dalle lezioni, anche di un solo giorno, vanno giustificate dai genitori per iscritto. Le assenze per malattia, superiori a 5 giorni devono essere giustificate da certificato medico senza il quale l'alunno non può essere riammesso a scuola. **Se l'alunno si assenta da scuola non per motivi di salute, i genitori lo giustificheranno con un'autocertificazione.**”*

Pertanto se l'assenza non é dovuta a malattia, ma ad altri motivi (ad es. soggiorno per motivi di famiglia, esigenze familiari, settimana bianca), la scuola, salvo la manifesta natura mendace della dichiarazione, darà per buono quanto dichiarato dal genitore (che sarà responsabile penalmente per le eventuali dichiarazioni mendaci); la scuola, dunque, in questo caso non chiederà il certificato medico salvo che se il genitore non abbia dichiarato di recarsi o di provenire da zone d'Italia dichiarate rosse o Stati Esteri per i quali è richiesto tampone al rientro secondo le disposizioni del Ministero della Sanità e del Ministero degli Esteri.

In questi casi, tuttavia, il genitore farà bene a preannunciare l'assenza prolungata mediante comunicazione scritta al docente coordinatore di classe.

- 3) **Quest'anno, per limitare la circolazione di materiale cartaceo e la sua conservazione, a partire dal 19/10/2020, la giustificazione avverrà tramite l'applicazione scuolanext:**



L'insegnante troverà la giustificazione direttamente sul registro elettronico.

Resta salvo, in ogni caso, che, allo stato rimane in vigore (salvo modifiche successive dovute all'andamento epidemiologico) l'art.14 del DPR 122/09. Pertanto, le assenze influiscono sui processi di apprendimento e sulla valutazione e possono addirittura pregiudicare l'ammissione all'anno successivo qualora dovessero superare il limite di un quarto del monte ore previsto.

Scalea, li 08/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Saverio Ordine

*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norma connessa,
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*